

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 63

RISOLUZIONE DELLA 9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

d’iniziativa del senatore CANDIANI

approvata il 27 luglio 2016

*ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione
dell’esame dell’affare assegnato sulle problematiche dell’agricoltura
nelle zone prealpine*

La Commissione, a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche dell'agricoltura nelle zone prealpine,

premessi che:

la Commissione ha svolto lo scorso 25 novembre un'audizione delle organizzazioni professionali agricole nel corso della quale sono state evidenziate le criticità e le caratteristiche della particolare area territoriale prealpina in relazione allo svolgimento dell'attività agricola;

l'agricoltura prealpina, come è emerso con nettezza, presenta delle peculiarità legate a specifici fattori di svantaggio, tra cui segnatamente: la frammentazione dei fondi, una minore produttività rispetto alle zone di pianura, la concomitanza di zone urbanistiche a diversa destinazione edificatoria ovvero di tutela ambientale, la carenza di opere urbanistiche e di infrastrutture indispensabili per lo svolgimento dell'attività primaria;

rilevato che:

l'agricoltura prealpina si differenzia quindi tanto da quella svolta nella pianura irrigua quanto da quella specifica delle zone di montagna: essa, tuttavia, è sovente equiparata, dal punto di vista del trattamento normativo, all'agricoltura svolta nelle aree pianeggianti, rispetto alle quali si presenta peraltro disomogenea;

non si rinvergono per l'agricoltura prealpina strumenti normativi appositi ovvero una differenziata considerazione che tenga conto delle specifiche caratteristiche economiche, sociali, territoriali e culturali; lo svolgimento dell'attività agricola nelle zone prealpine rappresenta un importante fattore di sviluppo per le stesse, oltre che di presidio dal punto di vista ambientale e dell'assetto idrogeologico,

impegna il Governo:

a intervenire direttamente e in coordinamento con le regioni al fine di tutelare l'utilizzabilità per l'attività agricola delle zone territoriali prealpine, con specifico riferimento agli strumenti di pianificazione urbanistica e alle infrastrutture che consentano una localizzazione degli strumenti produttivi;

a intervenire sulla normativa relativa ai titoli di conduzione dei terreni agricoli estendendo anche ai terreni agricoli prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, che sono caratterizzati da elevata frammentazione fondiaria, la norma che permette di non disporre di titolo di conduzione per la dichiarazione nel fascicolo dei terreni di superficie

inferiore ai 5.000 metri quadrati (articolo 1-bis, comma 12, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), onde contrastare la crescente frammentazione e polverizzazione fondiaria: analogamente a quanto avviene per i fondi agricoli montani, a consentire quindi la dichiarazione della titolarità di terreni di ridotte dimensioni, anche in assenza di un titolo di conduzione scritto, per le superfici individuate entro una soglia massima, favorendo una maggiore certezza dell'assetto territoriale e una semplificazione amministrativa con effetti positivi, soprattutto per le conseguenze sanzionatorie e in vista della fruizione dei contributi della nuova politica agricola comune;

a porre in essere una tutela ambientale compatibile con la disponibilità di aree adeguate per l'attività agricola, contemperando l'esigenza dell'individuazione di aree protette dal punto di vista ambientale con le caratteristiche dell'agricoltura prealpina e con la crescente urbanizzazione dei medesimi contesti territoriali;

compatibilmente con quanto previsto in materia dalla normativa dell'Unione europea e nazionale, a contrastare i danni arrecati dalla fauna selvatica ai terreni a destinazione agricola in generale e, segnatamente, a quelli siti nella zona prealpina, zona in cui le popolazioni di ungulati sono particolarmente numerose;

compatibilmente con la normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, a sostenere lo svolgimento nelle zone prealpine di modalità di coltivazione connesse all'andamento climatico quali la serricoltura e il florovivaismo, considerando l'importanza di intervenire sulle accise che gravano sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle serre e delle coperture;

a considerare il trattamento fiscale dei redditi dell'attività agricola prealpina anche dal punto di vista della necessaria multifunzionalità che la stessa ha dovuto assumere per compensare la scarsa redditività del settore primario, integrando le attività di coltura e di allevamento con attività di manutenzione del verde, del pensionamento dei cavalli, dell'agriturismo o dello sgombero neve;

a tutelare l'importante patrimonio boschivo italiano presente in misura consistente nelle aree prealpine e pedemontane, considerandone non solo la funzione conservativa ma anche produttiva dal punto di vista agricolo e del legname, intervenendo sulla normativa attuale, risalente al 2001;

a sostenere le produzioni di eccellenza dell'agricoltura prealpina e pedemontana, legate soprattutto al comparto lattiero-caseario e alle denominazioni protette, anche mediante un ampliamento delle possibilità di vendita diretta, strettamente connessa al luogo di produzione;

compatibilmente con la normativa dell'Unione europea, a favorire nelle zone prealpine e pedemontane il recupero delle aree abbandonate per finalità agricole, quali il pascolo, ovvero mediante l'introduzione di nuove colture idonee al contesto climatico e ambientale.

